



COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 27/12/2017

Atto n. 63

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni imu-tasi e addizionale irpef- anno 2018

L'Anno *DUEMILADICIASSETTE*, il giorno *VENTISETTE* del mese di *DICEMBRE* alle ore *15:55* nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto. Alla **prima convocazione** in **seduta pubblica** che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale :

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
MINETTI ALESSANDRO	SI	FAIETA ANTONIO	SI
POZZI MARCO	SI	FILIPPONE GIANNI	SI
MARINELLI SANDRO	SI	DI TONTO MASSIMO	SI
ARAMINI ROMEO	SI	GIANSANTE ANNA BRUNA	SI
BERARDINUCCI DAVIDE	SI	CRISANTE FEDERICA	NO
D'AMICO LUISA	SI		

Totale presenti n. 10

Totale assenti n. 1

Gli intervenuti sono in numero legale.

- . Presiede **MINETTI ALESSANDRO** nella sua qualità di Presidente.
- . Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. **DIODATI FRANCESCA**

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 prevede che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel corso della seduta straordinaria del 23 novembre 2017, ha espresso parere favorevole alla proroga al 28 febbraio 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane per l'anno 2018 e ciò determina il differimento alla stessa data dei termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali.

Visto che l'[art. 1, comma 26, della legge di stabilità per il 2016](#) (Legge n. 208/2015), limitatamente al 2016, ha disposto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015 da parte degli enti territoriali;

Vista la Legge di Bilancio 2017 ([art. 1, comma 42](#) della L. 232/2016) che ha prorogato di un anno le disposizioni che disponevano il **blocco agli aumenti** contenute nella Stabilità 2016 ([art. 1](#), comma 26, L. 208/2016);

Considerato che il MEF con risoluzione n.2/DF del 22/03/2016 ha chiarito che la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti dei tributi rispetto alle aliquote del 2015 riguarda "in generale tutte le manovre degli enti locali che producono l'effetto di restringere l'ambito applicativo di norme di favore, come avviene ad esempio anche nel caso di eliminazione di fattispecie di agevolazione";

Dato atto che l'art. 1 della L. 147/2013 comma 682 dispone che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n.446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei costi alla cui copertura è diretta;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa e la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

Dato atto che si individuano i servizi comunali indivisibili, elencati nel prospetto che segue, nell'ambito del quale sono riportati i relativi costi determinati con riferimento al personale addetto, all'acquisto di beni, alle prestazioni, all'utilizzo di beni di terzi ad ai trasferimenti, così come desunti dal bilancio pluriennale 2017/2019 previsioni esercizio 2018:

ILLUMINAZIONE PUBBLICA -POLIZIA MUNICIPALE-MANUTENZIONE STRADE e verde pubblico
-MANUTENZIONE SCUOLE-MANUTENZIONE IMMOBILI PUBBLICI -ANAGRAFE

Considerato che il legislatore con L.208/2015, confermata successivamente con legge 232/2016, ha abolito la TASI **esclusivamente sulla prima casa e relative pertinenze**;

Considerato che la determinazione di una aliquota TASI compensativa di una riduzione dell'aliquota IMU solo su determinati immobili, al fine di garantire una minima copertura di tali servizi, rispetta l'obiettivo del legislatore di non aumentare la pressione tributaria rispetto ai livelli dell'anno 2015;

Dato atto che le risorse provenienti dalla TASI, stimate per effetto delle aliquote e delle detrazioni di cui al presente atto, in euro 200.000,00 saranno rivolte alla copertura parziale, pari a circa il 19,65% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dal bilancio pluriennale di previsione 2017/2019 esercizio 2018:

ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 236.398,00
POLIZIA MUNICIPALE	€ 240.265,00
MANUTENZIONE STRADE e verde pubblico	€ 280.792,00
MANUTENZIONE SCUOLE	€ 137.591,00
MANUTENZIONE IMMOBILI PUBBLICI	€ 10.000,00

ANAGRAFE	€ 112.360,00
TOTALE	€ 1.017.406,00

Preso atto che il legislatore, con la Legge 147/2013, ha introdotto il tributo TASI per la copertura dei servizi indivisibili sostenuti dall'Ente e, per trovare opportuna copertura alle spese previste per garantire tali servizi indivisibili, si ritiene necessario, nel rispetto della volontà del legislatore di non aumentare la pressione tributaria rispetto all'anno 2015, applicare una redistribuzione tra le aliquote IMU e TASI per gli immobili individuati dalle seguenti categorie catastali:

- D (ad esclusione dei D10 e fabbricati D parificati ai D10)
- C1 e C3
- A10

Considerato che, tra l'altro, la redistribuzione tra le aliquote IMU e TASI (**7,60 per mille IMU e 2,4 per mille TASI**), **ad invarianza del tetto massimo dell'aliquota del 10 per mille come stabilito con delibera di C.C. n. 8 del 28/03/2017 e ad invarianza del gettito tributario per l'ente**, comporta per l'impresa e per il professionista soggetto passivo d'imposta una diversa deducibilità, sugli immobili strumentali, del tributo TASI rispetto al tributo IMU;

Vista la risoluzione n.2/DF del 29 maggio 2017 del MEF che, stante il blocco dei tributi, sulla ipotesi di attuare una diminuzione della aliquota IMU per gli immobili D1, D2, D4, D6 e D7 con corrispondente aumento dell'aliquota del tributo TASI nel rispetto del limite previsto all'art.1 c.677 della legge 147/2013, **conferma la possibile applicazione dell'aliquota IMU al 7,6 per mille e aliquota TASI al 2,4 per mille, per i soli immobili non locati;**

Dato atto che, alla luce di quanto chiarito dalla risoluzione 2/DF/2017 del MEF, la fissazione dell'aliquota IMU al 7,6 per mille e della TASI al 2,4 per mille a carico del soggetto passivo d'imposta esercente attività d'impresa, professionale o arti e mestieri negli immobili non locati, catastalmente identificati A10-C1-C3-D (ad esclusione dei D10 e i D parificati ai D10) e a carico del conduttore nel leasing finanziario dei suddetti immobili (che risulta soggetto passivo d'imposta IMU e TASI), è rispettosa dei vincoli previsti dalla legge in quanto il livello complessivo della pressione tributaria rimane sostanzialmente invariata e il gettito totale (IMU+TASI) delle entrate tributarie per l'Ente rimane ugualmente invariato;

Considerato che per una corretta gestione del tributo da parte degli Uffici comunali risulta opportuno, da parte del soggetto passivo d'imposta, per gli immobili A10– C1- C3- e D (escluso D10 e D parificati ai

D10) ove lo stesso svolga attività d'impresa, professionale o arte e mestieri, o nel caso di conduttore nel leasing finanziario di tali immobili, presentare dichiarazione IMU entro il 30/06/2019 per l'anno d'imposta 2018;

VISTO che l'art.1 c. 676 della L.147/2013 prevede la possibilità di riduzione dell'aliquota TASI fino all'azzeramento;

Visto l'atto di indirizzo fornito dalla Giunta Comunale con delibera n. 152 del 23/11/2017 di azzerare la TASI dovuta dal soggetto passivo d'imposta sugli immobili D10 e (D -C2-C6-C7 con requisiti di ruralità annotati catastalmente) qualora coltivi un oliveto con produzione di olio DOP o Biologico certificato per l'anno 2018 dai rispettivi enti competenti (camera di commercio per l'olio dop e gli enti certificatori competenti per il biologico);

Ritenuto di fissare per l'anno 2018 le aliquote e detrazioni IMU e TASI e addizionali IRPEF come di seguito riportate:

ALIQUOTA TASI e riduzioni anno 2018

- FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALIQUOTA 1 PER MILLE
- FABBRICATI RURALI STRUMENTALI D10 E (D-C2-C6-C7 CON REQUISITO DI RURALITA' ISCRITTO A CATASTO) ALIQUOTA ZERO PER MILLE NEL CASO IL SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA COLTIVI UN OLIVETO CON PRODUZIONE OLIO DOP O BIOLOGICO CERTIFICATO PER L'ANNO 2018 DAI COMPETENTI ENTI CERTIFICATORI (DOP DA PARTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO E BIOLOGICO DA PARTE CERTIFICATORI COMPETENTI)- dichiarazione da presentare per ottenere la riduzione entro il termine per la dichiarazione IMU anno 2018;
- **IMMOBILI NON LOCATI ISCRITTI IN CATASTO ALLE SEGUENTI CATEGORIE : A10 – C1 - C3 – D (AD ECLUSIONE DI D10 E D PARIFICATI AI D10) ALIQUOTA TASI AL 2,4 PER MILLE QUALORA SIANO DESTINATI AD ATTIVITA' D'IMPRESA – PROFESSIONALE O ARTI E MESTIERI SVOLTA DIRETTAMENTE DA PARTE DEL SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA E NEL CASO DI LEASING FINANZIARIO A CARICO DEL CONDUTTORE CHE RISULTA SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA PER LA DURATA DEL LEASING FINANZIARIO E FINO ALLA RICONSEGNA DEL BENE;**
- Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8e A/9e relative pertinenze: aliquota 0 (zero) per mille.
- Tutti gli altri immobili non ricompresi nelle categorie precedenti (fabbricati diversi dalle Abitazioni principali e relative pertinenze, edificabili, etc): aliquota 0 (zero) per mille

ALIQUOTA IMU 2018 E DETRAZIONI

- Aliquota 6,00(sei) per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9, e relative pertinenze;
- Aliquota 10,00 (dieci) per mille per tutti gli immobili, comprese aree edificabili, con esclusione:
 - della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" e D parificati ai D10 o iscritti in altra categoria catastale con annotazione a catasto dei requisiti di strumentalità agricola, esenti dal 1 gennaio 2014;
 - per il 50% della base imponibile delle unità immobiliari concesse in comodato aventi i requisiti previsti dall'art.1 comma 10 L.208/2015;
- Aliquota 10,00 (dieci) per mille per i terreni agricoli;
- ALIQUOTA 7,6 (sette, sessanta) PER MILLE SUGLI IMMOBILI NON LOCATI ISCRITTI IN CATASTO NELLE CATEGORIE **A10 – C1 - C3 – D (ESCLUSO D10 E D PARIFICATI AI D10)** QUALORA SIANO DESTINATI AD ATTIVITA' D'IMPRESA – PROFESSIONALE O ARTI E MESTIERI SVOLTA DIRETTAMENTE DA PARTE DEL SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA E NEL CASO DI LEASING FINANZIARIO A CARICO DEL CONDUTTORE CHE RISULTA SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA PER LA DURATA DEL LEASING FINANZIARIO E FINO ALLA RICONSEGNA DEL BENE;

detrazione:

- Per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di esse proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2018

Aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (aliquote flessibili)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è stabilita ,a partire dal 1° gennaio 2015, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dell' 0,8%;

Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito, derivante da lavoro dipendente o assimilato, o da un reddito da pensione, il cui ammontare complessivo IRPEF sia inferiore o pari a € 11.500,00;
2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto”

Visto Il parere del Revisore dei Conti n. 37

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione;

Visti:

-l'art. 13 del D.L. 6.12/2011, n.201, convertito dalla L.22.12.2011, n.214 e s.m.i.;

-IL d.Lgs. 267/2000;

Con astenuti 3 (Filippone – Di Tonto - Giansante), voti favorevoli 7 resi nei modi di legge

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1)Di prendere atto che il legislatore con L.208/2015, confermata con legge 232/2016, ha abolito la TASI **esclusivamente** sulla prima casa e relative pertinenze;

2)Di prendere atto che la determinazione di una aliquota TASI compensativa di una riduzione dell'aliquota IMU solo su determinati immobili, al fine di garantire una minima copertura dei servizi indivisibili come riportato nel prospetto indicato al punto 4 **rispetta l'obiettivo del legislatore di non aumentare la pressione tributaria rispetto ai livelli dell'anno 2015 e di garantire invarianza di gettito tributario (IMU+TASI) per l'Ente;**

3) di prendere atto che il legislatore con la Legge 147/2013 ha introdotto la TASI per la copertura dei servizi indivisibili sostenuti dall'Ente e, in relazione alla necessità di trovare opportuna copertura alle spese necessarie a garantire i servizi indivisibili, si ritiene nel rispetto della volontà del legislatore di non aumentare la pressione tributaria rispetto all'anno 2015 di applicare una redistribuzione tra le aliquote IMU e TASI, per gli immobili non locati e per quelli locati oggetti di leasing finanziario (in quanto il soggetto passivo d'imposta è il conduttore) individuati dalle seguenti categorie catastali:

- D (ad esclusione dei D10 e fabbricati D parificati ai D10)

- C1 e C3
- A10

Considerando che tale redistribuzione tra le aliquote IMU e TASI (**7,60 per mille IMU E 2,4 per mille TASI**), per i soli immobili non locati e per quelli locati oggetti leasing di finanziario (in quanto il soggetto passivo d'imposta per la durata del leasing è il conduttore) iscritti catastalmente nelle suindicate categorie, ad invarianza del tetto massimo dell'aliquota del 10 per mille come stabilito con delibera di C.C. n. 8 del 28/03/2017, è rispettosa della disposizione normative previste con L.208/2015 e L.232/2016 come indicato dal MEF nella **risoluzione n.2/DF del 29 maggio 2017**. In tale risoluzione sulla ipotesi prospettata, stante il blocco dei tributi, di attuare una diminuzione della aliquota IMU per gli immobili D1, D2, D4, D6 e D7 con corrispondente aumento dell'aliquota del tributo TASI nel rispetto del limite previsto all'art.1 c.677 della legge 147/2013, il MEF **conferma la possibile attuazione con IMU al 7,6 per mille e aliquota TASI al 2,4 per mille per i soli immobili non locati;**

4) Di dare atto che le risorse provenienti dalla TASI, stimate per effetto delle aliquote e delle detrazioni di cui al presente atto, in euro 200.000,00 saranno rivolte alla copertura parziale, pari a circa il 19,65% dei costi dei seguenti servizi individuati per loro natura come indivisibili, la cui spesa da sostenere è desunta dal bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 esercizio 2018:

ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 236.398,00
POLIZIA MUNICIPALE	€ 240.265,00
MANUTENZIONE STRADE e verde pubblico	€ 280.792,00
MANUTENZIONE SCUOLE	€ 137.591,00
MANUTENZIONE IMMOBILI PUBBLICI	€ 10.000,00
ANAGRAFE	€ 112.360,00
TOTALE	€ 1.017.406,00

5) di prendere atto dell'indirizzo fornito dalla Giunta Comunale con delibera n. 152 del 23/11/2017 di introdurre un'ulteriore riduzione per il tributo TASI escludendo dal pagamento il soggetto passivo d'imposta possessore degli immobili D10 e (D1 -C2-C6-C7 con requisiti di ruralità annotata catastalmente) qualora coltivi un oliveto con produzione di olio DOP o Biologico certificato per l'anno 2018 dai rispettivi enti competenti (camera di commercio per l'olio dop e gli enti certificatori competenti per il biologico);

6) Di approvare le aliquote e detrazioni IMU e TASI 2018 e addizionale comunale IRPEF 2018 come di seguito riportati:

ALIQUOTA TASI e riduzioni anno 2018

- FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALIQUOTA 1 PER MILLE
- FABBRICATI RURALI STRUMENTALI D10 E (D-C2-C6-C7 CON REQUISITO DI RURALITA' ISCRITTO A CATASTO) ALIQUOTA ZERO PER MILLE NEL CASO IL SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA COLTIVI UN OLIVETO CON PRODUZIONE OLIO DOP O BIOLOGICO CERTIFICATO PER L'ANNO 2018 DAI COMPETENTI ENTI CERTIFICATORI (DOP DA PARTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO E BIOLOGICO DA PARTE CERTIFICATORI COMPETENTI)- dichiarazione da presentare per ottenere la riduzione entro il termine per la dichiarazione IMU anno 2018;
- **IMMOBILI NON LOCATI ISCRITTI IN CATASTO ALLE SEGUENTI CATEGORIE : A10 – C1 - C3 – D (AD ECLUSIONE DI D10 E D PARIFICATI AI D10) ALIQUOTA TASI AL 2,4 PER MILLE QUALORA SIANO DESTINATI AD ATTIVITA' D'IMPRESA – PROFESSIONALE O ARTI E MESTIERI SVOLTA DIRETTAMENTE DA PARTE DEL SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA E NEL CASO DI LEASING FINANZIARIO A CARICO DEL CONDUTTORE CHE RISULTA SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA PER LA DURATA DEL LEASING FINANZIARIO E FINO ALLA RICONSEGNA DEL BENE;**
- Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8e A/9e relative pertinenze: aliquota 0 (zero) per mille.
- Tutti gli altri immobili non ricompresi nelle categorie precedenti (fabbricati diversi dalle Abitazioni principali e relative pertinenze, edificabili, etc): aliquota 0 (zero) per mille

ALIQUOTA IMU 2018 E DETRAZIONI

- Aliquota 6,00(sei) per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9, e relative pertinenze;
- Aliquota 10,00 (dieci) per mille per tutti gli immobili, comprese aree edificabili, con esclusione:
 - della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” e D parificati ai D10 o iscritti in altra categoria catastale con annotazione a catasto dei requisiti di strumentalità agricola, esenti dal 1 gennaio 2014;
 - per il 50% della base imponibile delle unità immobiliari concesse in comodato aventi i requisiti previsti dall'art.1 comma 10 L.208/2015;
- Aliquota 10,00 (dieci) per mille per i terreni agricoli;
- ALIQUOTA 7,6 (sette, sessanta) PER MILLE SUGLI IMMOBILI NON LOCATI ISCRITTI IN CATASTO NELLE CATEGORIE **A10 – C1 - C3 – D (AD ECCEZIONE DEI D10 E D PARIFICATI D10)** QUALORA

SIANO DESTINATI AD ATTIVITA' D'IMPRESA – PROFESSIONALE O ARTI E MESTIERI SVOLTA DIRETTAMENTE DA PARTE DEL SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA E NEL CASO DI LEASING FINANZIARIO A CARICO DEL CONDUTTORE CHE RISULTA SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA PER LA DURATA DEL LEASING FINANZIARIO E FINO ALLA RICONSEGNA DEL BENE;

detrazione:

- Per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di esse proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2018

Aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (aliquote flessibili)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è stabilita ,a partire dal 1° gennaio 2015, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dell' 0,8%;

Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito, derivante da lavoro dipendente o assimilato, o da un reddito da pensione, il cui ammontare complessivo IRPEF sia inferiore o pari a € 11.500,00;

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto”

7) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Pianella.

Successivamente,

Il Consiglio Comunale

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2018, con

astenuti 3 (Filippone – Di Tonto - Giansante), voti favorevoli 7 resi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL PRESIDENTE
Alessandro Minetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesca Diodati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti



COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI PESCARA

Visto di Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AREA ENTRATE
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
della proposta n. 1040 del 18/12/2017

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Pianella, li 21/12/2017

IL RESPONSABILE
GIANSANTE LORENA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI PESCARA

Visto di Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE DELL'AREA
ARE ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
della proposta n. 1040 del 18/12/2017

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Pianella, li 21/12/2017

IL RESPONSABILE
DI DONATO MIRELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti



COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI PESCARA

Nota di Pubblicazione

Il 15/01/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio numero 63 del 27/12/2017 con oggetto:

Approvazione aliquote e detrazioni imu-tasi e addizionale irpef- anno 2018

e vi resterà affissa pr giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 25/01/2018

Data 15/01/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

De Acetis Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.